



## Referendum Popolare del 12 giugno 2022

### Rappresentanti di lista

**Normativa sui referendum: legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 19** (alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentanti in Parlamento, e dei promotori del referendum).

### **Designazioni dei rappresentanti:**

- i soggetti previsti dalla legge sul referendum incaricati di nominare i rappresentanti dei partiti sono idonee figure organizzative di livello regionale e provinciale. Pertanto per Forza Italia, suddette figure corrispondono ai Coordinatori/Commissari regionali e provinciali. Per le Grandi Città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina sarà competenza del Coordinatore/Commissario cittadino la designazione dei rappresentanti di Forza Italia, nell'ambito esclusivo del territorio della Grande Città. Nel caso in cui fosse richiesto, l'elenco ufficiale dei Coordinatori/Commissari regionali, provinciali e cittadini abilitati ufficialmente a svolgere le funzioni di cui all'art. 19 della L. 352/70 è pubblicato nella *homepage* del sito nazionale di Forza Italia, e potrà quindi essere prodotto alla richiesta degli interessati;

- per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio ovvero da una delle figure previste dalla legge 53/90, da parte del coordinatore del partito (ALL. 1);

- nel caso in cui coordinatore non ritenga di nominare direttamente i rappresentanti di lista, può delegare altri (coordinatori comunali, responsabili di zona o altri dirigenti locali) alla nomina dei rappresentanti di lista con un atti autenticati **ESCLUSIVAMENTE** da un notaio (ALL. 2 e poi ALL. 1 con modifica tra parentesi).

**Scadenza del termine per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista dei partiti:**

- al Segretario del Comune, è quella del 3° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro giovedì 9 giugno p.v., anche tramite posta elettronica certificata;
- direttamente ai Presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio, oppure la domenica della votazione, purché prima che abbiano inizio le relative operazioni di voto (entro le ore 7.00).

**Esercizio delle funzioni:** i rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata. Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano. Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali.